



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 66 del 11/08/2025

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI TALUNI LOCALI SITI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE STAZIONE N.2 AD ESCLUSIVA DESTINAZIONE D'USO PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER UTENTI IN FASCIA D'ETÀ 0-3 ANNI – PRESA D'ATTO ESITO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA E APPROVAZIONE DEL FORMALE ATTO DI CONCESSIONE

L'anno 2025 addì undici del mese di Agosto alle ore 17:20, nella sala delle adunanze presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, la Giunta Comunale si è riunita sotto la presidenza del Sindaco .

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	FIRMA PRESENZE
FARISE' ALBERTO	Sindaco	si
PERNICI DIEGO	Assessore e Vice Sindaco	si
TROTTI ALBERTO	Assessore	si
PEROZZO ELENA	Assessore	si
GHIROLDI LIVIA	Assessore	si

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Risultano presenti in videoconferenza, ai sensi dell'art 8 del vigente "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni" gli Assessori: Trotti Alberto e Perozzo Elena.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Dott. Matteo Tonsi.

Il Sindaco, presente in videoconferenza, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI TALUNI LOCALI SITI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE STAZIONE N.2 AD ESCLUSIVA DESTINAZIONE D'USO PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER UTENTI IN FASCIA D'ETÀ 0-3 ANNI – PRESA D'ATTO ESITO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA E APPROVAZIONE DEL FORMALE ATTO DI CONCESSIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Piancogno è proprietario di numerosi beni immobili, tra i quali si annovera - per quanto qui d'interesse – gli spazi presenti all'interno del compendio immobiliare sito in Piancogno (BS), Viale Stazione n.2, catastalmente individuato al NCEU del Comune Censuario di Piancogno, sez. PIA, foglio 23, mappale 5398, sub. 02; immobile affidato all'Istituto Comprensivo di Esine per l'erogazione del servizio scolastico d'infanzia, come da planimetria allegata alla presente (allegato 1);
- l'immobile sopra citato presenta una dislocazione degli spazi ampia e sovrabbondante per il servizio ora affidato all'Istituto Comprensivo di Esine ed è pertanto possibile scorporare da tale affidamento parte di locali (come da planimetria allegata) affinché essi possano essere destinati in maniera esclusiva a servizi per la prima infanzia (0-3 anni), senza che venga meno l'efficienza del servizio ora offerto dall'Istituto Comprensivo di Esine;

DATO ATTO che:

- la gestione dei beni del patrimonio dell'Ente si sostanzia anche nel trasferimento temporaneo a terzi dell'uso degli stessi per finalità connesse con l'attività di promozione della socialità, di aggregazione della comunità, di supporto alla quotidianità della vita familiare ed erogazione di servizi formativi, educativi ed assistenziali;
- la porzione di locali scorporabili dal sopracitato compendio può produrre un reddito per l'ente;
- l'utilizzo dei locali scorporabili dal sopracitato compendio, comportano per l'ente un costo inteso nell'erogazione di energia elettrica, acqua potabile e riscaldamento non quantificabile unitariamente per i locali definiti a causa dell'assenza di sistemi di contabilizzazione dedicati;
- la destinazione per tali locali, visto il compendio in cui essi si collocano, si ritiene possa essere esclusivamente quella di servizi per la prima infanzia (0-3 anni);
- il Comune di Piancogno alla data odierna non eroga direttamente un servizio educativo per la prima infanzia ma intende favorire l'attivazione dello stesso, a tal fine ritenendo opportuno mettere a tal fine a disposizione i propri locali;

CONSIDERATO che lo strumento giuridico idoneo al trasferimento temporaneo dell'uso dei beni del patrimonio disponibile qui oggetto d'interesse, consideratene le caratteristiche, la collocazione, la natura del bene, la destinazione rivolta esclusivamente a servizi per la prima infanzia (0-3 anni), nonché le precedenti premesse, è quella della concessione di bene strumentale, il quale consente - oltre al permanere del potere autoritativo in capo alla Pubblica Amministrazione - anche favorire la valorizzazione del patrimonio pubblico

RICHIAMATO il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni;

RICHIAMATO altresì l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale *“Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

RAMMENTATO che il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all'interesse generale della comunità: un'identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli articoli della Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 58 del 30.06.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Esecutivo ha inteso formulare specifico indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico circa i criteri da assumere per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica volta all'affidamento della concessione di taluni locali siti all'interno del compendio immobiliare di proprietà comunale, sopra menzionato, ad esclusiva destinazione d'uso, per servizi per la prima infanzia per utenti in fascia d'età 0-3 anni, tra i quali principi si annoverano:

- ✓ durata: pari a n° 1 anno, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, eventualmente prorogabile per ulteriore n.1 anno previa presentazione di apposita istanza da parte del Concessionario, da formalizzare (a mezzo PEC o raccomandata A/R) al Comune, entro e non oltre il termine di 3 mesi (TRE) antecedenti alla data di scadenza del contratto e previa formale accettazione del Comune entro il termine di scadenza;
- ✓ soggetti ammessi a partecipare: le imprese singole o associate, le società, le cooperative sociali, le associazioni, in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti per i soggetti che concludono contratti con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente, art. 94, 95, 96, 97, 98, 100 del D.Lgs. n° 36/2023;
- ✓ canone annuo da porre a base di gara: € 2.000,00;

DATO ATTO che con determinazione n° 61 del 14.07.2025 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha avviato, in esecuzione a quanto disposto con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n° 58 del 30.06.2025, la procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione del soggetto al quale concedere i beni di proprietà dell'Ente costituiti da taluni locali siti all'interno del compendio immobiliare di proprietà comunale, sito in Comune di Piancogno (BS), Viale Stazione n.2, catastalmente individuato al NCEU del Comune Censuario di Piancogno, sez. PIA, foglio 23, mappale 5398, sub. 02, ad esclusiva destinazione d'uso per servizi per la prima infanzia per utenti in fascia d'età 0-3 anni;

PRESO ATTO della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 64 del 07.08.2025 con la quale è stato approvato il verbale di gara redatto dalla Commissione giudicatrice in data 30 Luglio 2025, acclarato al protocollo del Comune al n° 8320 in data 07.08.2025, contenente gli esiti della procedura di evidenza pubblica in parola, dal quale si evince la collocazione al primo ed unico posto della relativa graduatoria dell'operatore "APS Polvere di Luna", C.F. 9820450177 con sede legale in Pisogne (BS), via Dante Alighieri n.6, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Laura Zatti, che si è dichiarato ed impegnato ad offrire un canone annuo pari ad € 2.030,00 oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che è compito e competenza della Giunta - sulla scorta delle risultanze di cui al predetto verbale di gara - addivenire alla formale concessione dei locali previa formale approvazione del dedicato contratto di concessione, disciplinante tutti i rapporti tra il Concessionario ed il Comune;

RILEVATO CHE, come emerge dal Verbale di gara redatto dalla Commissione giudicatrice in data 30 Luglio 2025, l'operatore "APS Polvere di Luna", C.F. 9820450177 con sede legale in Pisogne (BS), via Dante Alighieri n° 6, la cui legale rappresentante risulta essere la Sig.ra Laura Zatti, è soggetto idoneo ed in possesso dei requisiti per vedersi assegnati in concessione i locali in parola;

CONSIDERATO che le finalità perseguite dall'Associazione "ASP Polvere di Luna" coincidono con quelle che questo Comune condivide e promuove, tra le quali si annoverano l'utilità sociale dei servizi di pubblico interesse che verranno erogati dall'operatore economico presso i locali di proprietà comunale qui oggetto di concessione;

RITENUTO, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di:

- concedere in uso - sulla scorta dell'esito alla procedura ad evidenza pubblica condotta, contenuti nella determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 64 del 07.08.2025 - all'Associazione "APS Polvere di Luna", C.F. 9820450177 con sede legale in Pisogne (BS), via Dante Alighieri n° 6, per la durata di n° 1 anno dalla data di sottoscrizione del relativo contratto (con la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno), dietro il pagamento di un canone annuo di € 2.030,00 oltre IVA in misura di legge, i locali presenti all'interno del più ampio compendio immobiliare di proprietà comunale sito in Comune di Piancogno (BS), Viale Stazione n° 2, catastalmente individuato al NCEU del Comune Censuario di Piancogno, sez. PIA, foglio 23, mappale 5398, sub. 02 e come meglio definiti nella planimetria (allegato 1), con il vincolo che gli stessi vengano destinati esclusivamente ad uso per servizi per la prima infanzia per utenti in fascia d'età 0-3 anni;

- approvare il contratto di concessione dei predetti locali, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa (allegato 2);
- autorizzare il Sindaco pro - tempore, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione del suddetto contratto di concessione;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000, espressi:

- dal Responsabile del Settore Tecnico;
- dal Responsabile Supplente del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile Supplente del Servizio Finanziario;

VISTO:

- l'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON votazione unanime e favorevole, espressa nella forma di legge.

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di concedere in uso** - sulla scorta dell'esito alla procedura ad evidenza pubblica condotta, contenuti nella determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 64 del 07.08.2025 – all'Associazione "APS Polvere di Luna", C.F. 9820450177 con sede legale in Pisogne (BS), via Dante Alighieri n.6, per la durata di n° 1 anno dalla data di sottoscrizione del relativo contratto (con la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno), dietro il pagamento di un canone annuo di € 2.030,00 oltre IVA in misura di legge, i locali presenti all'interno del più ampio compendio immobiliare di proprietà comunale sito in Comune di Piancogno (BS), Viale Stazione n° 2, catastalmente individuato al NCEU del Comune Censuario di Piancogno, sez. PIA, foglio 23, mappale 5398, sub. 02 e come meglio definiti nella planimetria (allegato 1), con il vincolo che gli stessi vengano destinati esclusivamente ad uso per servizi per la prima infanzia per utenti in fascia d'età 0-3 anni;
3. **Di approvare** il contratto di concessione dei predetti locali, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa (allegato 2);
4. **Di prendere atto e condividere** i contenuti della determinazione Responsabile del Settore Tecnico n° 64 del 07.08.2025 con la quale sono stati approvati il verbale di gara e gli esiti della procedura ad evidenza pubblica per la concessione dei beni in parola;
5. **Di autorizzare** il Sindaco – pro tempore, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione del suddetto contratto di concessione;
6. **Di demandare** agli Uffici competenti l'adozione degli atti eventualmente conseguenti e necessari all'attuazione di quanto deliberato;
7. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto di deliberazione all'albo pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
9. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, di dare tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nel presente deliberato.

Oggetto :

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI TALUNI LOCALI SITI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE STAZIONE N.2 AD ESCLUSIVA DESTINAZIONE D'USO PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER UTENTI IN FASCIA D'ETÀ 0-3 ANNI – PRESA D'ATTO ESITO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA E APPROVAZIONE DEL FORMALE ATTO DI CONCESSIONE

Parere per la regolarità tecnica (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000) :

Favorevole

Lì, 08/08/2025

**Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Arch. IU Nicola Donina**

Parere per la regolarità contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

Favorevole

Lì, 08/08/2025

**Il Responsabile Supplente del Settore Economico
e Tributario
F.to Dott. Matteo Tonsi**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Ing. Alberto Farisè

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 125, comma 1°

li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Piancogno, 19/08/2025

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi